

## **GLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI (ITP)**

GLI ITP. A differenza dei diplomati magistrale, gli ITP non possiedono un titolo abilitante riconosciuto dalla legge. Tuttavia nel 2016 il TAR, accogliendo il ricorso ANIEF contro l'esclusione degli ITP dal concorso docenti ex DDG 106/2016 che era riservato ai soli docenti abilitati, ha sposato le tesi del sindacato che aveva rilevato come l'esclusione di questi docenti fosse da censurare alla luce del fatto che l'ex MIUR, oggi MI, non aveva organizzato corsi abilitanti per le classi di concorso ITP i quali, pertanto, da anni non avevano modo di poter conseguire l'abilitazione. Per questo il TAR li ha ammessi al concorso, riconoscendo il danno da essi subito a causa dell'inerzia ministeriale in tema di abilitazioni per gli ITP. Sulla base di tale presupposto, nel 2017 è stato proposto un ricorso per consentire agli ITP l'inserimento nella seconda fascia – quella degli abilitati, appunto – delle graduatorie di istituto del triennio 2017/2020. Dopo la decisione del TAR favorevole ad una ricorrente ITP, l'avvocatura di Stato inviò un parere al MIUR in cui si evidenziavano le ragioni dell'accoglimento delle richieste della docente ITP e si invitava di fatto il ministero non solo a dare seguito alla sentenza, ma addirittura a consentire l'inserimento in II Fascia GI di tutti coloro avessero presentato ricorso. Considerato che i termini per ricorrere in via gerarchica al Presidente della Repubblica erano ancora aperti, tantissimi ITP si precipitarono ad aderire ai ricorsi e l'amministrazione dovette inserirli nella fascia degli abilitati, da dove per circa 2 anni questi docenti hanno stipulato contratti, fino a quanto l'orientamento dei giudici amministrativi è cambiato, decretando il rigetto del ricorso. Siamo di fronte a casi di licenziamento dai contratti non di ruolo, bensì a tempo determinato stipulati da questi docenti ITP.

SCRUTINI. In caso di operazioni di scrutinio intermedio o finale, la seduta è valida solo se sono presenti tutti i docenti della classe (collegio perfetto), compresi i docenti di sostegno, gli ITP, il docente di IRC (per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento), il docente a cui sono state affidate le attività alternative all'IRC (per gli alunni che ne hanno fatto richiesta). La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal CdC. Ogni docente esprime un solo voto anche se titolare di più discipline. In caso di parità prevale il voto del presidente. Hanno diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi il docente di conversazione di lingua straniera e l'insegnante tecnico-pratico (ITP). I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato (siano affidati) nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. L'art. 5 della L. 124/99 ha modificato l'art. 5 del D.lgs. 297/94, prevedendo che gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con

pienezza di voto deliberativo, del CdC. I docenti ITP dunque votano autonomamente in seno al CdC. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate autonomamente, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante. Quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il CdC assegna il voto unico. Si chiarisce che le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994. Hanno diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi:

- il docente di IRC (per agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento);
- il docente di attività alternativa all'IRC (per agli alunni che non si avvalgono dell'IRC e hanno richiesto attività alternative. TAR Lazio sent. n. 33433/2010 e D. Lgs. 62/2017);
- il docente di conversazione di lingua straniera;
- il docente di sostegno. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il docente propone una valutazione numerica che deve essere ratificata dalla maggioranza dei presenti. Se sulle proposte non c'è dissenso, si intendono approvate all'unanimità. In caso contrario le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Ogni docente esprime un solo voto anche se titolare di più discipline. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non è possibile un voto di astensione.

	ATTRIBUISCE VALUTAZIONE DISCIPLINA	VOTA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	ATTRIBUISCE CREDITO SCOLASTICO	ATTRIBUISCE VOTO DI CONDOTTA
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA	SI	SI Art. 14, comma 5, DPR 122/2009	SI	SI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI IRC	SI (GIUDIZIO SINTETICO)	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI CONVERSAZIONE LS IN COMPRESENZA	E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA (VOTO UNICO)	SI	SI	SI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI SOSTEGNO (SE DUE DOCENTI PER LO STESSO ALUNNO CON UN SOLO VOTO)	NO	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 1, DPR 122/2009	SI PER TUTTI GLI ALUNNI	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE ITP IN COMPRESENZA	SI NELLE DISCIPLINE IN CUI E' PREVISTO VOTO PRATICO NELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA SE VOTO UNICO E NELLA VALUTAZIONE FINALE E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	SI	SI	SI
ASSISTENTE ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO (PARTECIPA A TITOLO CONSULTIVO)	NO VIENE SENTITO DAL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	NO	NO	NO

LEGITTIMO ESCLUDERE GLI ITP DALLA EX SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO, A DIRLO IL CONSIGLIO DI STATO. Nell'accogliere il ricorso interposto dal MIUR, il Consiglio di Stato (Sez. VII, Sentenza 07 giugno 2022, n. 4657) ha richiamato propri precedenti in cui è stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP, ribadendo che il diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento. Anche nel sistema di cui al D. Lgs. n. 59/2017 per accedere al concorso per ITP risulta comunque necessaria la cd. laurea breve.

Il MIUR ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 10826/2018, con la quale era stato annullato il DM n. 374/2017 ("Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo – triennio scolastico 2017/2020") nella parte in cui non considera il diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso.

Le graduatorie di istituto. Sono utilizzabili per assegnare le supplenze in un singolo istituto da parte del dirigente, e sono ordinate in tre fasce:

- nella I sono iscritti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), ovvero nelle distinte graduatorie provinciali dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato, e per le supplenze quando posti a tempo indeterminato da assegnare non ve ne siano;
- nella II sono iscritti i docenti abilitati, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE (ad esempio non hanno superato un concorso);
- nella III sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Gli iscritti nelle GAE possono conseguire un contratto di lavoro a tempo indeterminato; ai fini delle supplenze le graduatorie di istituto si utilizzano a preferenza della superiore sull'inferiore. Questo significa che all'inserimento nella II fascia piuttosto che nella III corrisponde una maggiore probabilità di vedersi assegnare una supplenza (l'iscritto in II fascia prevale su tutti gli iscritti alla III).

Nell'accogliere il ricorso del MIUR, il Consiglio di Stato ha richiamato propri precedenti (Sez. VI, n. 2040/2019), in cui è stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP. L'abilitazione all'insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4 c. 2, l. n. 341/1990. La disposizione, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza alla scuola di specializzazione biennale denominata SSIS, e col superamento del relativo esame finale. La l. n. 341/1990 nel prevedere che per ottenere l'abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, ha escluso che gli insegnanti ITP, che per definizione della laurea sono privi, potessero conseguire l'abilitazione stessa e quindi accedere al concorso, escludendo per il futuro i diplomati dall'accesso all'insegnamento.

L'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 ha stabilito che fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della l. n. 341/1990, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi licei artistici e istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
- diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
- laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, o abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

La necessità della laurea breve. Per il Consiglio di Stato tale ultima ipotesi è quella di interesse per gli ITP, precisando che il principio per cui il diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al D. Lgs. n. 59/2017, in base al quale per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la cd. laurea breve.

**NUOVO RECLUTAMENTO 2022 E ITP, COME SI DIVENTA INSEGNANTI. DAL TITOLO DI STUDIO, AL CONCORSO, ALL'IMMISSIONE IN RUOLO.** Il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento, delineato dal D.L. n. 36/2022, convertito in l. n. 79/2022, riguarda i docenti della scuola secondaria di I e II grado di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici. Cos'è previsto per questi ultimi sino all'a.s. 2024/25?

D. L. 36/2022 e nuovo reclutamento. Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:

- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione.

Al percorso di cui al punto 1 accedono i docenti in possesso dei seguenti titoli:

- laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (posti comuni);
- laurea o diploma AFAM di I livello o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (ITP)

Al concorso di cui al punto 2 accedono i docenti in possesso di:

- titolo di studio + abilitazione per la specifica classe di concorso o titolo di studio + tre anni di servizio (valutati ai sensi dell'art. 11/14 della l. n. 124/1999) presso le scuole statali, di cui uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto di partecipazione al concorso, prestati entro la data della domanda;
- sino al 31 dicembre 2024 (fase transitoria), in possesso di titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario oppure 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (richiesti dal previgente ordinamento per il concorso) conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Vinto il concorso:

- i docenti abilitati sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva

immissione in ruolo, ossia la conferma in ruolo (il periodo di prova si conclude con un test finale e la valutazione del dirigente scolastico);

- i docenti non abilitati, che partecipano “strutturalmente” in virtù dei succitati tre anni di servizio, sottoscrivono un contratto di supplenza con l’USR, cui afferisce l’istituzione scolastica scelta, e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale (per i docenti partecipanti con il requisito dei 3 anni di servizio). Conseguita l’abilitazione (con l’acquisizione dei predetti CFU), i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo;
- i docenti non abilitati, che partecipano alla fase transitoria (quindi con titolo di studio e almeno 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022), sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’USR, cui afferisce l’istituzione scelta, e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono assunti a tempo indeterminato, nonché sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Docenti ITP. Gli ITP, sino all’a.s. 2024/25, partecipano al concorso con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, come leggiamo nel novellato art. 5/2 del D. lgs. 59/2017, introdotto dall’art. 44 del D.L. 36/22, che indica quali sono i requisiti di partecipazione al concorso per i predetti docenti:

- fermo restando quanto previsto dal c. 2 dell’art. 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, per i posti di ITP, il possesso della laurea o del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, o di titolo equipollente, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

L’art. 22 c. 2 del D. lgs. 59/2017 prevede che gli ITP partecipino al concorso con il solo diploma. I requisiti di cui all’art. 5 c. 2 (quello sopra riportato), sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di ITP, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Nel D. L. 36/22, pur prevedendo la partecipazione degli ITP con il solo diploma (quindi anche senza abilitazione sino al 2024/25), non è detto nulla in merito all’eventuale conseguimento dell’abilitazione dopo l’assunzione, come per chi partecipa senza il predetto titolo.

Durante la fase transitoria, introdotta dal D. L. 36 (sino al 31 dicembre 2024), inoltre, gli ITP possono partecipare al concorso, se in possesso di almeno 30 CFU/CFA del percorso suddetto o dei 24 CFU/CFA, richiesti dal previgente ordinamento e conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermo restando il possesso del previsto titolo di studio (sebbene non specificato nel DL, dovrebbe essere necessaria la laurea triennale). Dopo l’assunzione a tempo determinato (i vincitori di concorso), completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, superato il quale conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono assunti a tempo

indeterminato, nonché sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Quando la riforma andrà a regime, invece, per diventare docenti ITP si dovrà essere in possesso della laurea triennale o diploma AFAM di primo livello, quindi seguire il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, partecipare al concorso e superare il periodo di prova (dopo l'assunzione a tempo indeterminato). In alternativa, è possibile: partecipare al concorso con i tre anni di servizio, poi essere assunti a tempo determinato, conseguire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e assegnazione accademico di formazione iniziale (conseguendo così l'abilitazione), quindi essere assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova.

**CHI SONO I DOCENTI ITP.** ITP è una sigla che sta per Insegnante Tecnico Pratico: si tratta di un insegnante che vanta competenze specifiche tecnico-pratiche più che teoriche, e che si colloca quindi all'interno dei laboratori delle scuole secondarie, soprattutto gli istituti professionali. Il fatto che il docente ITP lavori in laboratorio, spesso in compresenza all'insegnante che detiene la cattedra di specifiche materie, fa credere a molti che gli ITP siano solo degli assistenti. Non è affatto così: i docenti ITP sono dei veri e propri insegnanti che gestiscono l'attività di insegnamento e collaborano con i colleghi nella definizione delle unità didattiche, della valutazione e persino dello scrutinio finale. Mentre per diventare docente di ruolo è richiesta di solito una laurea magistrale o specialistica, l'insegnante ITP deve possedere un diploma di maturità conseguito in un istituto tecnico o professionale.

Il diploma di maturità di tipo tecnico o professionale deve essere conseguito in uno degli istituti tecnici e professionali che fanno parte dell'ordinamento scolastico: tuttavia, solo alcuni diplomi danno la possibilità di iniziare una carriera come docente ITP. Per capire quali titoli aprono la strada dell'insegnamento come ITP, bisogna confrontare il proprio diploma con la tabella delle classi di concorso. Queste classi di concorso non sono altri che i codici decisi dal MIUR per stabilire una corrispondenza tra il titolo di studio conseguito e la possibilità di insegnare una determinata materia nei laboratori degli istituti. In particolare, le classi di concorso per i docenti ITP contenute nella tabella B del MIUR e sono in tutto 32. Si riporta l'elenco delle classi di concorso ITP (tra queste, ce ne sono alcune ad esaurimento).

B01 – attività pratiche speciali      B02 – conversazione in lingua straniera

B03 – laboratorio di fisica      B04 – laboratori di liuteria

B05 – laboratorio di logistica      B06 – laboratorio di odontotecnica

B07 – laboratorio di ottica

B08 – laboratorio di produzioni industriali ed artigianali della ceramica

B09 – laboratorio di scienze e tecnologie aeronautiche

B10 – laboratorio di scienze e tecnologie costruzioni aeronautiche

B11 – laboratorio di scienze e tecnologie agrarie

B12 – laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

B13 – laboratorio di scienze e tecnologie della calzatura e della moda

B14 – laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni

B15 – laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

B16 – laboratorio di scienze e tecnologie informatiche

B17 – laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche

B18 – laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda

B19 – laboratorio di servizi di ricettività alberghiera  
B20 – laboratorio di servizi enogastronomici, settore cucina  
B21 – laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita  
B22 – laboratorio di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali  
B23 – laboratorio per i servizi socio-sanitari  
B24 – laboratorio di scienze e tecnologie nautiche  
B25 – laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali  
B26 – laboratorio di tecnologie del legno  
B27 – laboratorio di tecnologie del marmo      B28 – laboratorio di tecnologie orafe  
B29 – gabinetto fisioterapico      B30 – addetto all'ufficio tecnico  
B31 – esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici  
B32 – esercitazioni di pratica professionale

Vedi il sito <https://www.universoscuola.it/itp-diplomi-classi-concorso.htm> per l'elenco dei diplomi che permettono di accedere alle varie classi di concorso.

Per insegnare nella scuola secondaria dal 2017 è necessario conseguire e farsi certificare i 24 crediti nelle materie socio-psico-pedagogiche. Si tratta di un obbligo che interessa tutti i docenti che vogliono insegnare nella scuola secondaria, ma che per il momento non riguarda i docenti ITP. Gli insegnanti tecnico pratici, infatti, sono esonerati dall'obbligo dei 24 crediti MIUR. Si tratta di un requisito non obbligatorio solo per ora. Dall'anno 2024/2025 sarà infatti necessario anche aver conseguito i 24 CFU per poter diventare un docente ITP.

**QUALI SONO I COMPITI DI UN ITP.** La mansione principale degli ITP consiste nell'organizzare e gestire tutte le attività che si svolgono all'interno dei laboratori in totale autonomia. Ricordiamo che un ITP può operare in codocenza con il docente teorico della materia relativa contribuendo al raggiungimento degli obiettivi didattici, ma non è mai subordinato ad esso, né gerarchicamente né funzionalmente. Nel seguente elenco abbiamo riassunto le principali mansioni di chi lavora come ITP:

- partecipare all'acquisizione della situazione di ingresso di ogni alunno;
- prendere parte al consiglio di classe e programmare l'attività didattica sinergicamente con il docente teorico;
- organizzare le attività di laboratorio in funzione di tale programmazione;
- illustrare le procedure operative delle attività di laboratorio agli studenti;
- seguire i progressi del lavoro degli alunni con l'insegnante teorico;
- valutare con il docente teorico il lavoro degli alunni sulla base di quanto stabilito in sede di programmazione.

**SCUOLE ITP.** Il lavoro dell'ITP può essere svolto solo in alcuni tipi di istituzioni:

- negli Istituti Tecnici;
- nelle Scuole Professionali.

All'interno dei quali le discipline, e i laboratori a cui può accedere cambiano in base alla classe di concorso.